

21 febbraio 2018

Comunicato stampa

**Assegni: sanzioni spropositate per i consumatori ignari che non indicano il beneficiario e la clausola “non trasferibile”.
Controllate bene i vostri vecchi libretti di assegni!**

A luglio del 2017 il legislatore ha nuovamente inasprito le sanzioni per la violazione delle norme antiriciclaggio. Fra le altre cose sono state aumentate le sanzioni in caso di emissione di assegni bancari di importo pari o superiore a 1.000 euro privi della dicitura “non trasferibile”.

E proprio il mancato rispetto di tale obbligo si è trasformato in un vero incubo per un consumatore che aveva pagato un acquisto rilevante con un assegno bancario, emesso senza tale dicitura. Il commerciante ha incassato l'assegno, e poco tempo dopo il consumatore ha ricevuto una contestazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale gli veniva comunicato il mancato rispetto delle norme sull'antiriciclaggio, e con la quale gli veniva comminata una sanzione di ben 6.000 euro!

La ratio della norma è quella di contrastare il riciclaggio di denaro, fattispecie a cui non afferiscono certamente i casi di errore incolpevole da parte di consumatori ignari delle nuove regole. E' sanzionata anche l'ipotesi della mancata indicazione del beneficiario dell'assegno.

Il consumatore ha ora la possibilità di presentare, in un primo momento, le sue ragioni in forma di deduzioni scritte. Il Ministero esaminerà tali deduzioni e potrebbe, al limite, anche decidere di annullare o ridurre la sanzione. Nel caso in cui dovesse confermare la sanzione, il consumatore potrà comunque, sempre presentare ricorso davanti al Tribunale, ovviamente con ulteriore dispendio di costi e tempo.

Anche per l'esercente che ha accettato e presentato all'incasso l'assegno senza la clausola di non trasferibilità si prospettano sanzioni, sempre a seguito della violazione delle norme sull'antiriciclaggio.

Da qui il consiglio a tutti i consumatori che utilizzano assegni: controllate bene che sugli stessi sia stata apposta l'annotazione “non trasferibile”! Se dovesse mancare, apponetela oppure fatevi rilasciare semplicemente un nuovo libretto con assegni già riportanti la dicitura “non trasferibile”. La beffa tramite la maxi-sanzione sta infatti dietro l'angolo.

Anche gli esercenti faranno bene a tenere a mente le nuove disposizioni, in quanto, come si è visto, una svista in questi casi può costare davvero cara!
Maggiori informazioni sul corretto utilizzo degli strumenti di pagamento si possono trovare nella Guida dell'ABI: <http://www.abi.it/Pagine/news/DecalogoAssegni.aspx>